



PROVINCIA DI VERONA

Area funzionale servizi in campo ambientale – Servizio gestio

U.O. rifiuti speciali

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 15 settembre 2025, dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale dell'Industria n. 11 nel comune di Soave (VR) e gestito dalla ditta Eredi Santarosa Bruno s.n.c. di Zenari Tiziana e C..

determinazione n. 2245/20 del 16 settembre 2020

Decisione Il dirigente dell'Area funzionale Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona¹:

1. autorizza la ditta Eredi Santarosa Bruno s.n.c. di Zenari Tiziana e C., con sede legale ed operativa in Viale dell'Industria n. 11 nel comune di Soave (VR), all'esercizio di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi nel rispetto della normativa ambientale di settore e di quanto riportato nella sezione "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento²;
2. dichiara la decadenza della precedente determinazione dirigenziale n. 3319/19 del 21 ottobre 2019 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del medesimo impianto;
3. dispone che il presente provvedimento abbia validità massima fino al 15 settembre 2025.

Fatto Con determinazione dirigenziale n. 4319/14 del 30 ottobre 2014 è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi sito in Viale dell'Industria n. 11 nel comune di Soave (VR) e gestito dalla ditta Eredi Santarosa Bruno s.n.c. di Zenari Tiziana e C., con sede legale in Viale dell'Industria n. 11 nel comune di Soave (VR).

Con determinazione dirigenziale n. 861/15 del 11 marzo 2015 l'autorizzazione all'esercizio rilasciata alla ditta Eredi Santarosa Bruno s.n.c. di Zenari Tiziana e C. è stata modificata ed integrata a seguito di alcune modifiche non sostanziali e

¹ L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

² Ai sensi dell'articolo 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006 e autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'articolo 107 del d.lgs. n. 152/2006.

dell'inserimento dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura.

Con determinazione dirigenziale n. 1313/15 del 14 aprile 2015 sono stati rettificati alcuni errori di trascrizione presenti nella Tabella 2 allegata alla citata determinazione dirigenziale n. 861/15 del 11 marzo 2015.

Con decreto del Direttore della Direzione Ambiente della Regione del Veneto n. 303 del 20 luglio 2018 è stato approvato il progetto di variante dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale dell'Industria n. 11 nel comune di Soave (VR).

Con nota del 19 luglio 2019³ la ditta Eredi Santarosa Bruno s.n.c. di Zenari Tiziana e C. ha trasmesso comunicazione circa una modifica non sostanziale dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale dell'Industria n. 11 nel comune di Soave (VR). La modifica non sostanziale proposta consiste in una diversa gestione di parte degli stoccaggi esterni (containers) e nella rideterminazione della potenzialità riferita alle distinte operazioni di pretrattamento D13 e D14 e di recupero R12 e R3/R4/R5, ferma restando la potenzialità complessiva dell'impianto. È previsto altresì l'inserimento di attività R12 (selezione e cernita) finalizzata ad ottenere rifiuti omogenei da avviare ad altri impianti di recupero.

Con nota del 9 agosto 2019⁴ la ditta Eredi Santarosa Bruno s.n.c. di Zenari Tiziana e C. ha comunicato la fine dei lavori approvati con decreto regionale n. 303/2018 e l'avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto, allegando il documento di "Gestione dell'operazione di triturazione dei rifiuti CER 160304 e 191212" ed il progetto del nuovo depuratore per il trattamento delle acque del piazzale.

Con nota del 28 agosto 2019⁵ la Provincia di Verona ha chiesto alla Regione del Veneto di esprimersi in merito alla non sostanzialità della modifica presentata dalla ditta Eredi Santarosa Bruno s.n.c. di Zenari Tiziana e C..

Con nota del 30 settembre 2019⁶ la Provincia di Verona ha riscontrato favorevolmente la citata comunicazione della ditta circa la modifica non sostanziale dell'impianto.

Con nota del 7 ottobre 2019⁷ la ditta Eredi Santarosa Bruno s.n.c. di Zenari Tiziana ha inviato il collaudo funzionale relativo alla modifica non sostanziale comunicata con nota del 19 luglio 2019.

Con determinazione dirigenziale n. 3319/19 del 21 ottobre 2019 è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi sito in Viale dell'Industria n. 11 nel comune di Soave (VR) e gestito dalla ditta Eredi Santarosa Bruno s.n.c. di Zenari Tiziana e C. e si è altresì preso atto della modifica non sostanziale comunicata dalla ditta Eredi Santarosa Bruno s.n.c. di Zenari Tiziana e C. con nota del 19 luglio 2019⁸.

Con nota del 30 dicembre 2019⁹ la ditta Eredi Santarosa Bruno s.n.c. di Zenari Tiziana e C. ha chiesto la rettifica del lay-out dell'impianto per la presenza di un mero errore materiale nell'elaborato precedentemente trasmesso¹⁰.

Con nota del 20 febbraio 2020¹¹ la ditta Eredi Santarosa Bruno s.n.c. di Zenari Tiziana e C. ha comunicato la fine dei lavori relativi al nuovo depuratore per il trattamento

³ Acquisita al n. 40323 del 19 luglio 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁴ Acquisita al n. 44413 del 12 agosto 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁵ Iscritta al n. 46654 del 28 agosto 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁶ Iscritta al n. 52259 del 30 settembre 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁷ Acquisita al n. 54018 dell'8 ottobre 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁸ Acquisita al n. 40323 del 19 luglio 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁹ Acquisita al n. 69709 del 31 dicembre 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁰ Acquisita al n. 40323 del 19 luglio 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹¹ Acquisita al n. 9381 del 20 febbraio 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

delle acque del piazzale ed ha trasmesso il collaudo funzionale dell'impianto nella nuova configurazione.

Con nota dell'11 maggio 2020¹² la ditta Eredi Santarosa Bruno s.n.c. di Zenari Tiziana e C. ha trasmesso istanza di autorizzazione all'esercizio per l'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale dell'Industria n. 11 nel comune di Soave (VR).

Con nota del 25 maggio 2020¹³ la Provincia di Verona ha avviato il procedimento per l'emissione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Viale dell'Industria n. 11 nel comune di Soave (VR).

Con nota n. 11151 del 26 maggio 2020¹⁴ la società Acque Veronesi s.c. a r.l. ha chiesto alla ditta Eredi Santarosa Bruno s.n.c. di Zenari Tiziana e C. di integrare la documentazione relativa all'autorizzazione allo scarico in fognatura.

Con nota del 3 giugno 2020¹⁵ la Provincia di Verona ha chiesto al Dipartimento provinciale di Verona dell'A.R.P.A.V. di esprimere, con riferimento a quanto previsto dagli articoli 184-ter e 208 del d.lgs. n. 152/2006¹⁶, il proprio parere in merito all'istanza presentata dalla ditta con nota dell'11 maggio 2020.

Con nota n. 13445 del 23 giugno 2020¹⁷ la società Acque Veronesi s.c. a r.l. ha trasmesso il proprio parere favorevole allo scarico in fognatura delle acque reflue provenienti dall'impianto in parola.

Con nota del 24 luglio 2020¹⁸ la ditta Eredi Santarosa Bruno s.n.c. di Zenari Tiziana e C. ha trasmesso istanza di modifica non sostanziale *“inerente la rideterminazione della potenzialità di triturazione precedentemente proposta nel progetto approvato dalla Regione Veneto con Det. 3030/18”*.

Con nota n. 66321 del 30 luglio 2020¹⁹ il Dipartimento provinciale di Verona dell'A.R.P.A.V., al fine di poter emettere il proprio parere istruttorio, ha chiesto che la ditta trasmetta alcune integrazioni documentali per soddisfare quanto previsto dalle Linee Guida²⁰ per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'articolo 184-ter, comma 3-ter, del d.lgs. 152/2006.

Con nota del 5 agosto 2020²¹ la Provincia di Verona ha chiesto alla ditta Eredi Santarosa Bruno s.n.c. di Zenari Tiziana e C. di integrare la documentazione come richiesto dal Dipartimento provinciale di Verona dell'A.R.P.A.V. Con la nota sopra citata.

Con nota del 28 agosto 2020²² la ditta Eredi Santarosa Bruno s.n.c. di Zenari Tiziana e C. ha trasmesso ulteriore istanza di modifica non sostanziale comunicando *“di rinunciare all'attuazione dell'operazione R3 – operazione di selezione e cernita finalizzata alla produzione di materie prime secondarie e che pertanto, in impianto non saranno prodotte materie prime secondarie”*.

¹² Acquisita al n. 23672 dell'11 maggio 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹³ Iscritta al n. 25946 del 25 maggio 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁴ Acquisita al n. 26268 del 26 maggio 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁵ Iscritta al n. 27385 del 3 giugno 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁶ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i (d.lgs. n. 152/2006).

¹⁷ Acquisita al n. 34549 del 7 luglio 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁸ Acquisita al n. 37199 del 24 luglio 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁹ Acquisita al n. 38282 del 30 luglio 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁰ “Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006”, approvate con deliberazione del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 6 febbraio 2020, n. 67 (Linee Guida SNPA).

²¹ Iscritta al n. 39421 del 5 agosto 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²² Acquisita al n. 43029 del 31 agosto 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

L'impianto in parola, per effetto dei provvedimenti autorizzativi richiamati, è destinato allo svolgimento di attività di recupero (R12, R13) e di smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi.

L'impianto dispone delle seguenti macchine/linee di lavorazione:

- linee di selezione e cernita;
- container compattatori;
- vaglio;
- pressa imballatrice;
- deferrizzatore;
- trituratore mobile;
- macchine accessorie (es. benna a polipo, nastri trasportatori, ecc.).

Non è prevista la produzione di acque di lavorazione.

Le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dalla superficie esterna pavimentata dedicata allo stoccaggio di rifiuti (cumuli e container), assieme alle acque della zona di lavaggio mezzi pretrattate (dissabbiatura-disoleazione), vengono trattate presso l'impianto di depurazione aziendale (sedimentazione, disoleazione coalescente e successivo trattamento chimico-fisico), inviate al pozzetto di ispezione finale.

Le acque meteoriche (prima pioggia) provenienti dalla zona di circolazione mezzi e dalla copertura sono pretrattate (dissabbiatura-disoleazione) ed inviate al pozzetto di ispezione finale.

Le acque provenienti dai servizi igienici sono anch'esse inviate al pozzetto di ispezione finale e, assieme alle precedenti, immesse in fognatura pubblica (acque nere) mediante un unico punto di scarico.

Le acque di seconda pioggia provenienti dalla superficie esterna pavimentata dedicata allo stoccaggio di rifiuti (cumuli e container) vengono trattate in una distinta sezione dell'impianto di depurazione aziendale (sedimentazione, disoleazione), inviate ad un diverso pozzetto di ispezione e quindi immesse in fognatura bianca comunale.

Le acque meteoriche (seconda pioggia) provenienti dalla zona di circolazione mezzi e dalla copertura vengono immesse direttamente in fognatura bianca comunale.

Documentazione agli atti della Provincia:

- comunicazione di fine lavori degli impianti e di avvio dell'esercizio provvisorio²³, corredata da:
 - conferma del nominativo del Responsabile Tecnico;
 - documento per la gestione dell'operazione di triturazione dei rifiuti CER 160304 e 191212;
 - progetto del nuovo depuratore per la raccolta e il trattamento delle acque del piazzale;
- relazione esplicativa di raffronto tra depuratore attuale e nuovo depuratore con trattamento delle acque di seconda pioggia provenienti dal piazzale²⁴;
- nota di rettifica del lay-out aziendale²⁵;

²³ Acquisita al n. 44413 del 12 agosto 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁴ Acquisita al n. 53001 del 3 ottobre 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁵ Acquisita al n. 69709 del 31 dicembre 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

- comunicazione di fine lavori inerenti il nuovo depuratore²⁶;
- relazione di collaudo funzionale dell'impianto²⁷;
- istanza di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto²⁸, corredato da relazione riepilogativa;
- parere favorevole allo scarico in fognatura rilasciato da Acque Veronesi s.c. a r.l.²⁹;
- verifica delle garanzie finanziarie³⁰;
- Piano di gestione operativa³¹;
- Piano di sicurezza³²;
- polizza fideiussoria n. 208/00197181³³ (ora n. 766621085) emessa da Generali Italia S.p.A. in data 22 aprile 2015, integrata con appendice n. 2³⁴ emessa in data 23 settembre 2019 e con appendice n. 3³⁵ emessa in data 21 ottobre 2019;
- polizza R.C. Inquinamento n. ITENVC15219³⁶ emessa da Chubb European Group SE in data 10 gennaio 2019.

Motivazione La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale dell'Area funzionale Servizi in campo ambientale di questa Provincia, viene adottata ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. n. 152/2006, degli articoli 6 e 26 della legge regionale n. 3/2000³⁷ e per quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013³⁸.

L'istruttoria si fonda sulla valutazione della documentazione acquisita dalla Provincia di Verona, ritenuta pertinente e completa, e sulla verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore³⁹.

La modifica inerente le potenzialità delle operazioni di triturazione, condivisibilmente qualificata come non sostanziale, allinea i valori di progetto, approvati con il decreto del Direttore della Direzione Ambiente della Regione del Veneto n. 303 del 20 luglio 2018, alle previsioni autorizzative vigenti a seguito della determinazione dirigenziale provinciale n. 3319/19 del 21 ottobre 2019 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio. La modifica inerente la rinuncia ad operazioni di recupero che permettano la cessazione della qualifica di rifiuti, anch'essa condivisibilmente qualificata come non sostanziale, fa venir meno la necessità della documentazione integrativa richiesta da ARPAV con nota del 30 luglio 2020.

²⁶ Acquisita al n. 9381 del 20 febbraio 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁷ Acquisita al n. 9381 del 20 febbraio 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁸ Acquisita al n. 23672 dell'11 maggio 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁹ Acquisita al n. 34549 del 7 luglio 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³⁰ Acquisita al n. 19706 dell'11 aprile 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³¹ Acquisita al n. 19706 dell'11 aprile 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³² Acquisita al n. 19706 dell'11 aprile 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³³ Acquisita al n. 39569 del 24 aprile 2015 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³⁴ Acquisita al n. 53604 del 7 ottobre 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³⁵ Acquisita al n. 64394 del 29 novembre 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³⁶ Acquisita al n. 4785 del 25 gennaio 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³⁷ Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i. (l.r. n. 3/2000).

³⁸ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013 "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)" (d.G.R.V. n. 1775/2013).

³⁹ D.lgs. n. 152/2006; l.r. n. 3/2000; decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i. (d.m. 5 febbraio 2006); d.G.R.V. n. 1775/2013; decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i. (d.lgs. n. 36/2003).

Le operazioni di smaltimento di “*riconfezionamento e ricondizionamento di rifiuti non pericolosi, mediante selezione con linea meccanizzata*”, in precedenza classificate in maniera imprecisa come operazioni D14, vengono ora più correttamente classificate come D13-D14. Rimangono immutate le lavorazioni e le procedure che la ditta può effettuare sui rifiuti interessati da queste operazioni.

Obblighi

da rispettare La ditta Eredi Santarosa Bruno s.n.c. di Zenari Tiziana e C. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi sito in Viale dell'Industria n. 11 nel comune di Soave (VR) nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle seguenti prescrizioni:

Gestione generale dell'impianto

1. la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006;
2. la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
3. la ditta dovrà prestare, entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente atto, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014⁴⁰, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, la nota provinciale del 13 giugno 2014⁴¹ ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti); la polizza fidejussoria dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie;
4. in aggiunta a quanto riportato nel Piano di Sicurezza, la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010⁴² ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un

⁴⁰ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 “Approvazione schema di “Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia” (d.G.R.V. n. 2721/2014).

⁴¹ Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁴² Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 “Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative” (d.G.R.V. n. 242/2010).

elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.

Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al settore Ambiente della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;

5. in caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito⁴³;

Gestione rifiuti

6. possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti non pericolosi riportati nella Tabella Codici EER ed Attività riportata nell'Allegato A di questo provvedimento;
7. i rifiuti conferiti in impianto, come da Tabella Codici e Attività, potranno essere sottoposti alle operazioni di seguito specificate⁴⁴:

R12	Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 ⁴⁵
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
D13	Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 ⁴⁶ ;
D14	Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
D15	Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della

⁴³ Prescrizione 25 dell'Allegato A al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 303 del 20 luglio 2018.

⁴⁴ La descrizione delle attività è fornita dagli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

⁴⁵ In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

⁴⁶ In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.

raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
--

8. la capacità massima giornaliera complessiva di gestione dei rifiuti è fissata in 348 Mg/giorno, da intendersi cumulativa delle attività di recupero e smaltimento, ed è ripartita nel seguente modo:
 - a) 100 Mg/giorno per le operazioni D13 (pretrattamento ed eventuale triturazione);
 - b) 100 Mg/giorno per le operazioni D13-D14 (riconfezionamento e ricondizionamento mediante selezione ed eventuale adeguamento volumetrico e/o triturazione);
 - c) 30 Mg/giorno per le operazioni R12 (selezione e cernita);
 - d) 118 Mg/giorno per le operazioni R12 (selezione e cernita con eventuale triturazione fino ad un massimo di 100 Mg/giorno);
9. la capacità massima di stoccaggio dei rifiuti è fissata in 1'490 Mg, da intendersi cumulativa delle attività di recupero e smaltimento, ed è ripartita nel seguente modo:
 - a) 168 Mg per le operazioni R13/D15 funzionali alle operazioni di pretrattamento e/o di R12 operazioni di selezione e cernita;
 - b) 80 Mg per le operazioni R13 e travaso svolta nella stazione di travaso (fermo restando un quantitativo annuale movimentato pari a 20'000 Mg);
 - c) 1'242 Mg per le operazioni di solo R13, in container e/o cumuli;
10. la disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;
11. i flussi di rifiuti presso l'installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante idonea documentazione di pesatura dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita e degli EoW prodotti; tale documentazione deve essere conservata in installazione per un periodo di almeno 5 anni⁴⁷;
12. deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata; deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento, recupero/smaltimento ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento od al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione a cui è sottoposta⁴⁸;
13. alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12, D13 e D14 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, separazione degli imballaggi, ecc.)⁴⁹;
14. con riferimento a quanto autorizzato da questa Provincia, per quanto attiene alle specifiche prescrizioni normative da osservare relative all'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di

⁴⁷ Prescrizione 14 dell'Allegato A al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 303 del 20 luglio 2018.

⁴⁸ Prescrizione 15 dell'Allegato A al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 303 del 20 luglio 2018.

⁴⁹ Prescrizione 16 dell'Allegato A al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 303 del 20 luglio 2018.

risulta e sui prodotti semilavorati metallici di cui al d.lgs. n. 100/2011⁵⁰, vanno rispettate le disposizioni in esso riportate e quelle di cui alle normative in esso citate, a partire dal d.lgs. n. 230/1995⁵¹ (evidenziandone anche gli articoli 107, 25 e 100), interessando un “esperto qualificato” (vedasi il comma 2 dell'articolo 157 di cui ai suddetti decreti legislativi) per individuare meglio e rispettare gli obblighi previsti di cui sopra, fatta salva l'osservanza della normativa successiva. Si evidenziano in particolare le finalità di tale “sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici” riportate nel d.lgs. n. 100/2011, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione ed evitare la contaminazione dell'ambiente, e le sanzioni penali riportate nel d.lgs. n. 230/1995 sopra citato, previste per il non adempimento degli obblighi stabiliti. In base alla normativa vigente, occorre sempre considerare quanto è ricompreso nei predetti materiali o prodotti, quanto è stato autorizzato o dovrà essere autorizzato da questa Provincia (per esempio sull'ubicazione e modalità di stoccaggio e in applicazione della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento) e quanto non rientra eventualmente nelle competenze autorizzative della stessa;

15. le aree, compresi i box, i cassoni ed i contenitori, devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicanti i codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, nonché la filiera di destinazione (R/D)⁵²;
16. devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre ad operazioni presso l'installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre ad operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare ad impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare ad impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla ditta nella filiera del recupero, i rifiuti prodotti dalla ditta nella filiera dello smaltimento, i prodotti ottenuti presso l'installazione a seguito delle operazioni di recupero (EoW)⁵³;
17. lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti; sono vietati stoccaggio promiscuo e miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro;
18. i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere sempre accessibili alle ispezioni⁵⁴;
19. non è consentito lo stoccaggio di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto di provenienza esterna;
20. lo stoccaggio dei rifiuti è ammesso nei container e nelle apposite piazzole, i quali dovranno essere chiusi o coperti al fine di evitare trasporto eolico, spargimenti di rifiuti e/o imbrattamento delle pavimentazioni;

⁵⁰ Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici” e s.m.i (d.lgs. n. 100/2011).

⁵¹ Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti” e s.m.i (d.lgs. n. 230/1995).

⁵² Prescrizione 12 dell'Allegato A al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 303 del 20 luglio 2018.

⁵³ Prescrizione 13 dell'Allegato A al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 303 del 20 luglio 2018.

⁵⁴ Prescrizione 19 dell'Allegato A al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 303 del 20 luglio 2018.

21. i cassoni scarrabili esterni contenenti rifiuti devono essere chiusi o coperti con telone o coperchio mobile in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti⁵⁵;
22. i rifiuti putrescibili e/o odorigeni in ingresso all'impianto devono essere destinati alla sola stazione di travaso; non è consentito lo stoccaggio e/o travaso di tali rifiuti in area esterna;
23. all'interno della stazione di travaso è consentita la sola attività di messa in riserva (R13);
24. la gestione dei rifiuti identificati con codice EER 16.01.06 deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 209/2003⁵⁶. Nel particolare la società è tenuta a:
 - verificare che i veicoli in ingresso siano stati correttamente e completamente messi in sicurezza e demoliti dal centro di raccolta da cui provengono;
 - non immettere nelle carcasse dei veicoli messi in sicurezza qualsiasi altro materiale o rifiuto;
25. le attività di recupero e smaltimento devono avvenire all'interno del capannone nel rispetto di quanto previsto nella planimetria "Layout dell'impianto" agli atti della Provincia di Verona⁵⁷; lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti all'interno del capannone devono essere effettuati in modo tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori dei rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;
26. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di cui all'articolo 179 del d.lgs. n. 152/2006; scarti e residui derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione;
27. all'interno del capannone, adeguatamente delimitata e segnalata, deve essere predisposta un'area da destinare allo stoccaggio di eventuali parti del carico di rifiuti non conformi (anche rifiuti pericolosi) rinvenute nel corso delle operazioni di selezione e cernita; tale "area emergenze", adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di detti rifiuti risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo dei rifiuti per il trasporto in impianto, deve essere dotata di opportuni sistemi di sicurezza (es. bacino di contenimento) ed in prossimità della stessa dovranno essere sempre presenti idonei presidi di sicurezza;
28. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo

⁵⁵ Prescrizione 18 dell'Allegato A al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 303 del 20 luglio 2018.

⁵⁶ Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 209, "Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso" e s.m.i. (d.lgs. n. 209/2003).

⁵⁷ Acquisita al n. 69709 del 31 dicembre 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

lotto di produzione dei rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto di omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito di controlli effettuati dalla Ditta⁵⁸;

29. non è ammessa la procedura di accettazione di rifiuti "in deroga" in attesa di verifica analitica⁵⁹;
30. deve essere comunicata alla Provincia di Verona ed alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto rifiuti⁶⁰;
31. devono essere altresì comunicate alla Provincia di Verona ed alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate dopo l'accettazione del carico, che devono rivestire carattere di eccezionalità⁶¹;
32. i rifiuti conferiti in impianto per la sola messa in riserva (R13) o per il solo deposito preliminare (D15) dovranno essere avviati alle altre operazioni di recupero (da R1 a R12) o smaltimento (da D1 a D14) presso impianti allo scopo autorizzati. Non sono consentiti ulteriori passaggi presso impianti per la sola messa in riserva o il solo deposito preliminare né sono ammesse pratiche di cambio codice;
33. non sono ammesse pratiche di cambio codice EER su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto.

Nel caso di rifiuti omogenei per tipologia ma identificati con codici EER diversi potrà essere svolta, codificata come operazione R12, l'attività di pretrattamento vera e propria (accorpamento/raggruppamento) come già definita ai sensi della normativa vigente; in tal caso il rifiuto prodotto dovrà essere codificato con l'appropriato codice EER 19.12.XY.

È inoltre possibile procedere con l'attività di accorpamento/raggruppamento (codificabile sempre come operazione R12) di rifiuti identificati con il medesimo codice EER ma provenienti da produttori diversi; in tal caso il rifiuto prodotto potrà mantenere il medesimo codice EER identificativo dei rifiuti dai quali è stato originato.

Le operazioni di cui sopra devono essere condotte, sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- applicazione delle migliori tecniche disponibili;

⁵⁸ Prescrizione 3 dell'Allegato A al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 303 del 20 luglio 2018.

⁵⁹ Prescrizione 2 dell'Allegato A al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 303 del 20 luglio 2018.

⁶⁰ Prescrizione 4 dell'Allegato A al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 303 del 20 luglio 2018.

⁶¹ Prescrizione 5 dell'Allegato A al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 303 del 20 luglio 2018.

- i singoli rifiuti devono possedere già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il destino finale;
 - dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006, si deve poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
 - in uscita dall'impianto i rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati al recupero/smaltimento definitivo;
34. in uscita dall'impianto i rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni dei vari impianti.
I rifiuti in uscita dalla stazione di travaso dovranno essere conferiti in idonei impianti autorizzati al recupero di rifiuti costituiti da sostanze organiche non utilizzate come solventi;
35. in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2003, è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo;
36. non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso EER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili con una destinazione di recupero;
37. i rifiuti non devono rimanere all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore a 6 mesi, salvo casi eccezionali che devono essere tempestivamente comunicati all'autorità di controllo;
38. deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare nel caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti⁶²;
39. deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e/o perdita; se la capacità di contenimento delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati fino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati⁶³ e ne deve essere data tempestiva comunicazione alla Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona;

Emissioni in atmosfera

40. l'attività dell'impianto deve svolgersi in modo da evitare emissioni diffuse di polveri, gas, odori molesti o spandimenti pregiudizievoli dell'ambiente;
41. ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia. Le pavimentazioni devono essere mantenute in buono stato; le vie di transito devono essere mantenute pulite, integre, sgombre da qualsiasi materiale e in modo tale da non consentire l'accumulo e il sollevamento di polveri a seguito del passaggio di veicoli o mezzi d'opera.

⁶² Prescrizione 20 dell'Allegato A al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 303 del 20 luglio 2018.

⁶³ Prescrizione 23 dell'Allegato A al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 303 del 20 luglio 2018.

La pulizia dei piazzali esterni dovrà essere assicurata quotidianamente, alla fine della giornata lavorativa, anche mediante il lavaggio delle superfici (se necessario);

42. in presenza di rifiuti putrescibili e/o odorigeni all'interno della stazione di travaso dovrà essere mantenuto sempre attivo il sistema di abbattimento degli odori;
43. sono autorizzate le emissioni in atmosfera per l'impianto di abbattimento degli odori della stazione di travaso, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
- a) rispettare i limiti di emissione convogliate, nelle condizioni di esercizio più gravose, riportati nella seguente tabella riassuntiva:

Camino	Portata (Nm ³ /h)	Sistema di abbattimento	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm ³)
E1	3'000	carboni attivi	polveri ⁶⁴	10
			ammoniaca	< 1
			COV totali	< 5
			idrogeno solforato	< 5

- b) applicare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite previsti nell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006. I campionamenti si intendono riferiti alla media di tre misure, nelle condizioni di funzionamento più gravose⁶⁴, la cui durata per i singoli prelievi è di norma fissata pari ad un'ora. Vanno utilizzati metodi di campionamento, analisi e criteri richiamati nelle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM, EPA, NIOSH riportate sul sito istituzionale di A.R.P.A.V. oppure metodi equivalenti;
- c) effettuare le analisi periodiche alle emissioni con frequenza annuale al camino n. E1, conservando i risultati dei campionamenti analitici presso l'impianto produttivo e tenendo gli stessi a disposizione degli organi di controllo. Nel caso l'Azienda sia impossibilitata a concludere il procedimento di rilevazione analitica delle emissioni entro il periodo indicato, deve darne motivata comunicazione all'Area funzionale Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona;
- d) trasmettere i risultati analitici, se richiesti dalla Provincia di Verona anche a mezzo fax, entro le 24 ore successive alla richiesta;
- e) il camino sottoposto ad analisi periodiche deve essere dotato di:
- adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008⁶⁵ ed alle norme UNI EN 15259:2008 e UNI EN ISO 14122-4;
 - una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;

⁶⁴ Possono essere adottati tempi diversi, nei casi previsti nel manuale UNICHIM 158. In generale i tempi di prelievo diversi sono ammessi qualora previsto da norme di legge o per motivi tecnici.

⁶⁵ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. (d.lgs. n. 81/2008).

- apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche (UNI EN 15259:2008 – UNI EN ISO 16911-1,2:2013), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi)⁶⁶;
 - f) il sistema di abbattimento emissioni deve essere mantenuto in buona efficienza, assicurando periodiche operazioni di ordinaria manutenzione al fine di garantirne la corretta funzionalità, provvedendo alla registrazione delle manutenzioni programmate su apposito registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:
 - la data di effettuazione;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - g) i carboni attivi del camino E1 devono essere sostituiti al raggiungimento di un grado di saturazione pari al 20 %;
44. la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione prevista dal Comune di Soave nel Piano di Zonizzazione Acustica vigente;

Scarichi idrici

45. tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti quali punti per il campionamento degli scarichi;

Scarichi idrici in pubblica fognatura

46. le acque reflue scaricate in fognatura devono rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del d.lgs. n. 152/2006, "Valori limiti di emissione [...] in fognatura e successive modifiche ed integrazioni" ed il limite di volume annuo (4'185 m³/anno);
47. la ditta deve effettuare con cadenza trimestrale, servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi del refluo scaricato in fognatura, su un campione che sia rappresentativo del refluo prodotto dal ciclo produttivo. I referti analitici, certificati dal laboratorio accreditato (ACCREDIA), con indicati i valori almeno dei parametri:

per le acque di dilavamento piazzale:

pH, COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Alluminio, Boro, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi totali

per le acque di prima pioggia:

COD, Solidi Sospesi Totali, Fosforo totale, Azoto totale, Alluminio, Boro, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi totali

⁶⁶ I tronchetti di prelievo devono essere posti in un tratto rettilineo del camino pari a 5 Ø a monte e a valle di qualsiasi deformazione del condotto, essere ubicati tra 120-170 cm sopra la piattaforma di lavoro, avere una lunghezza di almeno 100 mm, un diametro di 4''(pollici), filettatura gas e tappo a vite.

dovranno essere resi disponibili, qualora richiesti da Acque Veronesi s.c. a r.l. o da altra Autorità competente al controllo, entro le 24 ore successive alla richiesta.

La ditta è tenuta a tenere un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi;

48. il pozzetto di campionamento delle acque reflue abbia dimensioni almeno pari a cm 60 x 60 e con un battente di cm 30 al pelo libero, che consenta un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro;
49. la ditta dovrà inviare, entro il 15 gennaio di ciascun anno, all'indirizzo industriali@acqueveronesi.it sul/i modulo/i predisposti da Acque Veronesi s.c. a r.l. e reperibili sul sito www.acqueveronesi.it nella sezione modulistica:
“denuncia di scarico”
 - il quantitativo di acqua scaricata e prelevata da pubblico acquedotto, o altra fonte di approvvigionamento,
 - le letture di inizio e fine d'anno del/i contatore/i e del misuratore di portata,
 - la concentrazione di COD e SST espressa in mg/l rilevata nel refluo scaricato;
50. le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico devono rimanere costantemente contenute entro i limiti autorizzati e prescindere da possibili variazioni o altri eventi straordinari;
51. la ditta deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Verona e ad Acque Veronesi s.c. a r.l.:
 - ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici e ad eventuali aumenti, anche temporanei, delle portate denunciate;
 - ogni evento che possa modificare le caratteristiche dello scarico nel rispetto delle prescrizioni facenti parte della presente autorizzazione;
 - ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura delle materie prime utilizzate;
 - ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;
52. qualora la ditta sia dotata di impianto di pretrattamento dovrà tenere appositi registri consistenti in:
 - a) “Quaderno di Manutenzione” dove registrare gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, anomalie di funzionamento e fermo impianto verificatesi sugli impianti di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione in fognatura, comprendendo misuratori di portata allo scarico, campionatori automatici, valvole e paratoie sigillate, quando richieste. Si ricorda che in caso di eventi che possono portare a peggioramento delle caratteristiche dello scarico o ad alterazione dei dati di processo o della situazione esistente è fatto obbligo di farne tempestiva segnalazione ad Acque Veronesi s.c. a r.l. indicando la data dell'evento, le cause, le modalità e i tempi di ripristino, la stima del

- quantitativo dell'acqua non trattata o non misurata immessa in fognatura;
- b) "Registro di Carico e Scarico" così come previsto dall'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006. Fanghi, oli e idrocarburi, materiale sedimentato ed altri materiali prodotti negli impianti di depurazione devono essere smaltiti come rifiuti. La ditta dovrà riportare su tali registri, le quantità di rifiuti prodotti/smaltiti, la loro tipologia, identificata dal codice C.E.R. e relativa descrizione. I registri debitamente compilati dovranno essere tenuti presso la ditta/impianto a disposizione dell'Autorità di Vigilanza;
53. compatibilmente con il rispetto delle modalità di funzionamento del proprio depuratore, la ditta effettui lo scarico di una quota delle acque reflue industriali autorizzate nelle ore notturne e/o nei giorni di sabato domenica e festivi, sospendendolo in concomitanza di eventi piovosi;
54. la ditta deve consentire ad Acque Veronesi s.c. a r.l. di poter effettuare, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti opportuni al fine di verificare la puntuale osservanza di quanto sopra prescritto, le relative spese verranno poste a carico del soggetto autorizzato;

Programma di controllo

55. il Programma di Controllo è soggetto a revisione a cura del Responsabile del Programma di Controllo in occasione di ogni nuovo rilascio di autorizzazione all'esercizio o a modifiche significative dell'impianto, delle sue modalità di gestione o della situazione ambientale nonché a seguito di indicazioni delle autorità di controllo;
56. le relazioni tecniche periodiche devono riportare, in premessa, la specificazione delle autorizzazioni vigenti e, in conclusione, l'elencazione dettagliata delle eventuali non conformità rilevate nel periodo di riferimento, unitamente alle relative azioni correttive e preventive attuate. Va applicato quanto stabilito dalla normativa vigente in merito ai metodi di prelievo, trasporto, conservazione ed analisi dei campioni prelevati per i quali vanno osservate le autorizzazioni rilasciate e la normativa vigente;
57. i rapporti periodici tecnici e non tecnici del Responsabile del Programma di Controllo devono essere trasmessi con le modalità e le periodicità previste nei provvedimenti provinciali e/o deliberazioni regionali vigenti⁶⁷.

Avvertenze

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto, a determinazioni ministeriali e dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13,⁶⁸ del d.lgs. n.

⁶⁷ Determinazione del dirigente del settore Ecologia n. 922/06 del 13 febbraio 2006; determinazione del dirigente del settore Ecologia n. 7380/06 del 28 dicembre 2006; determinazione del dirigente del settore Ecologia n. 4143/07 del 30 luglio 2007; determinazione del dirigente del settore Ambiente n. 6468/09 del 24 novembre 2009; deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010.

⁶⁸ Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

152/2006.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della presente autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese "l'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l'automatico assoggettamento dell'Utente alle disposizioni del Regolamento, senza necessità di sottoscrizione di un contratto". Il Regolamento è pubblicato sul sito internet all'indirizzo www.acqueveronesi.it.

La determinazione del canone di fognatura e depurazione avverrà con applicazione:

- della tariffa per scarichi produttivi sul volume globale scaricato misurato dai misuratori di portata sullo scarico delle acque meteoriche, che non deve mai essere spento né azzerato.
Nel caso in cui i valori misurati fossero incongruenti con i prelievi da acquedotto e/o con la piovosità registrata verranno utilizzati valori calcolati partendo da questi dati;
- della tariffa per scarichi assimilati al civile sul volume di 285 mc/anno indicati dalla ditta nella propria domanda;

Nel caso si dovessero presentare situazioni di emergenza o di mal funzionamento sul Vostro scarico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scarichi anomali, sia qualitativi che quantitativi, dovuti ad un funzionamento irregolare del Vostro impianto, problemi sull'autocampionatore o sul misuratore allo scarico etc. negli orari diversi da quelli lavorativi e quindi il venerdì pomeriggio, il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi, negli orari notturni, si chiede di contattare immediatamente il Numero Verde Guasti 800734300.

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile verso Acque Veronesi s.c. a r.l. e verso terzi dei danni che per la natura degli scarichi effettuati potessero derivare, e sarà tenuto all'immediato rimborso delle spese che Acque Veronesi s.c. a r.l. dovesse sopportare per il restauro dei canali di fognatura in seguito ai guasti e/o scompensi arrecati dagli scarichi, in base alla liquidazione redatta da Acque Veronesi s.c. a r.l., fatta salva ogni eventuale sanzione amministrativa e/o penale.

Qualora la ditta non ottemperi a tutte le disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia di scarico delle acque reflue in fognatura ed in particolare qualora non vengano osservate, anche in modo parziale, le prescrizioni qui contenute, Acque Veronesi s.c. a r.l. proporrà all'Ente competente la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

Acque Veronesi s.c. a r.l. potrà altresì, salvi i casi di cui al precedente punto, limitare o sospendere lo scarico oggetto del presente documento ove ricorrano le ipotesi del caso fortuito e/o della forza maggiore ex art. 1218 del Codice Civile. La limitazione o sospensione dello scarico in fognatura in tal caso non comporterà da parte della ditta autorizzata la possibilità di richiedere la rifusione dei danni o il rimborso delle spese.

Acque Veronesi si riserva, ai sensi dell'articolo 38 del Piano di Tutela delle Acque (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009

-
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8 dicembre 2009) e dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento di Fognatura e Depurazione nell'AATO Veronese, la facoltà di modificare e/o modulare le quantità di refluo che può essere immessa in fognatura in funzione delle disponibilità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione ad essa collegata. La limitazione delle quantità scaricate non comporterà per la ditta autorizzata, alcun diritto alla rifusione degli eventuali danni o il rimborso delle eventuali spese.

Il Gestore applicherà:

- per il superamento dei limiti riferiti alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 1.000,00 di penalità per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;
- per il superamento dei limiti riferiti a sostanze diverse da quelle elencate dalla tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 500,00 per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;

Il limite massimo dell'ammontare delle penalità non potrà superare il valore di € 5.000 all'anno.

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Eredi Santarosa Bruno s.n.c. di Zenari Tiziana e C. e trasmesso alla Regione del Veneto, al Comune di Soave, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto, ad Acque Veronesi s.c. a r.l., al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 Scaligera nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo⁶⁹ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica⁷⁰.

Il presente provvedimento è stato predisposto e condiviso dal responsabile del procedimento.



Il dirigente
 Paolo Malesani⁷¹
 (l'originale è stato sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD⁷²)

⁶⁹ Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.
⁷⁰ Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.
⁷¹ Il Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 47 del 28 dicembre 2017, integrato con decreto n. 1 del 10 gennaio 2018 e decreto n. 3 del 16 gennaio 2018, confermato con decreto n. 6 del 25 gennaio 2019, ha conferito al dott. Paolo Malesani l'incarico di dirigente dell'area funzionale Servizi in campo ambientale.
⁷² Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. (d.lgs. n. 82/2005 o CAD).

Tabella Codici EER ed Attività

	codice EER	descrizione	operazioni di smaltimento	operazioni di recupero	stazione di travaso
	01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	D13-D15	/	/
	01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	D13-D15	/	/
	02 01 02	scarti di tessuti animali	D13-D15	/	R13-D15
	02 01 03	scarti di tessuti vegetali	/	/	R13
	02 01 07	rifiuti della silvicoltura	/	/	R13
	02 01 10	rifiuti metallici	/	R12-R13	/
	02 02 02	scarti di tessuti animali	D13-D15	/	R13-D15
	02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	/	/	R13
	02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	/	/	R13
	02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D13-D15	/	R13-D15
	02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D13-D15	/	R13-D15
	02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	/	/	R13
	02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	/	/	R13
	02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	/	/	R13
Td-Tr	03 01 01	scarti di corteccia e sughero	D14-D15	R12-R13	/
Td-Tr	03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	D14-D15	R12-R13	/
Td-Tr	03 03 01	scarti di corteccia e legno	D14-D15	R12-R13	/
	03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	D14-D15	R13	/
	03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	/	R12-R13	/
Td	03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	D14-D15	R12-R13	/
	03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	/	R12-R13	R13
	03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	/	R12-R13	R13
	03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	/	R12-R13	R13
Td	04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di	D14-D15	R12-R13	/

	codice EER	descrizione	operazioni di smaltimento	operazioni di recupero	stazione di travaso
		lucidatura) contenenti cromo			
Td	04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	D14-D15	R12-R13	/
I-X-Td	04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	D14-D15	R12-R13	/
I-X-Td	04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	D14-D15	R12-R13	/
I-X-Td	04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	D14-D15	R12-R13	/
Td	07 02 13	rifiuti plastici	D14-D15	R12-R13	/
	10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	D15	R13	/
	10 02 02	scorie non trattate	D15	R13	/
	10 02 10	scaglie di laminazione	D15	R13	/
	10 08 09	altre scorie	D15	R13	/
	10 10 03	scorie di fusione	D15	/	/
	10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	D13-D15	R12-R13	/
Td	10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	D13-D15	R12-R13	/
	12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	/	R12-R13	/
	12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	/	R12-R13	/
	12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	/	R12-R13	/
	12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	/	R12-R13	/
Td	12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	D14-D15	R12-R13	/
	12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	D13-D15	/	/
I	15 01 01	imballaggi in carta e cartone	/	R12-R13	/
	15 01 02	imballaggi in plastica	/	R12-R13	/
Tr	15 01 03	imballaggi in legno	/	R12-R13	/
	15 01 04	imballaggi metallici	/	R12-R13	/
I-Td	15 01 05	imballaggi in materiali compositi	D14-D15	R12-R13	/
I-Td	15 01 06	imballaggi in materiali misti	D14-D15	R12-R13	/
Td	15 01 07	imballaggi in vetro	D14-D15	R12-R13	/
Td	15 01 09	imballaggi in materia tessile	D14-D15	R12-R13	/
Td	15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	D14-D15	/	/
	16 01 03	pneumatici fuori uso	/	R12-R13	/
	16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne altre componenti pericolose	/	R13	/
	16 01 16	Serbatoi per gas liquido	/	R12-R13	/
	16 01 17	metalli ferrosi	/	R12-R13	/
	16 01 18	metalli non ferrosi	/	R12-R13	/

	codice EER	descrizione	operazioni di smaltimento	operazioni di recupero	stazione di travaso
Td	16 01 19	plastica	D14-D15	R12-R13	/
	16 01 20	vetro	/	R12-R13	/
	16 01 22	componenti non specificati altrimenti	/	R13	/
Td	16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	D14-D15	/	/
	16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	D14-D15	/	/
	16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	D13-D15	/	/
	17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	/	R12-R13	/
Tr	17 02 01	legno	/	R12-R13	/
	17 02 02	vetro	/	R12-R13	/
	17 02 03	plastica	/	R12-R13	/
	17 04 01	rame, bronzo, ottone	/	R12-R13	/
	17 04 02	alluminio	/	R12-R13	/
	17 04 03	piombo	/	R12-R13	/
	17 04 04	zinco	/	R12-R13	/
	17 04 05	ferro e acciaio	/	R12-R13	/
	17 04 06	stagno	/	R12-R13	/
	17 04 07	metalli misti	/	R12-R13	/
	17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	/	R12-R13	/
	17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	D13-D15	/	/
Td	17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	D13-D14-D15	/	/
	17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	D13-D15	R12-R13	/
Td	17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	D14-D15	/	/
	19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	D13-D15	/	/
	19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	/	R12-R13	/
	19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	D13-D15	/	D15
	19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	D13-D15	/	D15
	19 05 03	compost fuori specifica	D13-D15	/	D15
Td	19 08 01	vaglio	D13-D15	/	/
	19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	D13-D15	/	/

	codice EER	descrizione	operazioni di smaltimento	operazioni di recupero	stazione di travaso
	19 12 01	carta e cartone	/	R12-R13	/
	19 12 03	metalli non ferrosi	/	R12-R13	/
	19 12 04	plastica e gomma	/	R12-R13	/
Td	19 12 05	vetro	D13-D15	R12-R13	/
Tr	19 12 07	legno, diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	/	R12-R13	/
	19 12 08	prodotti tessili	/	R12-R13	/
	19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	D13-D15	/	/
	19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	/	R12-R13	/
Td	19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D13-D15	R13	/
	19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	D13-D15	/	/
I	20 01 01	carta e cartone	/	R12-R13	R13
	20 01 02	vetro	/	R12-R13	/
	20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	/	/	R13
I	20 01 10	abbigliamento	/	R12-R13	/
I	20 01 11	prodotti tessili	/	R12-R13	/
	20 01 25	oli e grassi commestibili	/	/	R13
Tr	20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	/	R12-R13	/
	20 01 39	plastica	/	R12-R13	/
	20 01 40	metallo	/	R12-R13	/
Td	20 02 01	rifiuti biodegradabili	D13-D15	/	R13-D15
	20 02 02	terra e roccia	D13-D15	/	/
Td	20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	D13-D14-D15	/	/
Td	20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	D14-D15	/	/
Td	20 03 02	rifiuti dei mercati	D14-D15	/	R13
	20 03 03	residui della pulizia stradale	D13-D15	R12-R13	/
	20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	D13-D15	/	D15
Td	20 03 07	rifiuti ingombranti	D13-D14-D15	R12-R13	/

Legenda:

I	I riferimenti normativi applicati a questo codice EER sono contenuti nell'Allegato 1, Suballegato 1, del d.m. 5 febbraio 1998
X	Per questo codice EER è ammesso non effettuare l'operazione R12, limitandosi alla sola operazione R13
Td	Per questo codice EER è ammessa l'operazione di triturazione (D13).
Tr	Per questo codice EER è ammessa l'operazione di triturazione (R12).